

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 73

della Giunta comunale

OGGETTO: Autorizzazione ai fini patrimoniali al Sig. Casagrande Mattia per realizzazione appostamento fisso di caccia sulle p.f. 4479/2 in C.C. di Borgo Valsugana in loc. Strobela in Val di Sella di proprietà del Comune di Castelnuovo.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **sedici** del mese di **settembre**, alle ore 20.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Autorizzazione ai fini patrimoniali al Sig. Casagrande Mattia per realizzazione appostamento fisso di caccia sulle p.f. 4479/2 in C.C. di Borgo Valsugana in loc. Strobela in Val di Sella di proprietà del Comune di Castelnuovo.

Premesso che con nota pervenuta in data 09/08/2021 prot. 3369, a nome del **Sig. Casagrande Mattia**, in qualità di cacciatore di diritto della Riserva Cacciatori di Borgo Valsugana, ha chiesto l'autorizzazione ai fini patrimoniali per l'approntamento di un appostamento per la caccia;

Dopo attenta valutazione si ritiene opportuno accogliere la richiesta, anche in considerazione della rilevanza socio – culturale che la caccia ha storicamente avuto nella nostra comunità al fine di consentire l'esercizio delle attività venatorie in conformità alle condizioni ed adempimenti previsti dalla normativa provinciale in materia;

Rilevato inoltre che per la concessione dei fondi per l'allestimento di appostamenti di caccia non viene richiesto alcun corrispettivo monetario in quanto i titolari si accollano l'onere della pulizia del bosco nell'intera area circostante;

Reputato opportuno che l'autorizzazione in parola abbia validità di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; per esigenze di interesse pubblico la suddetta autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni;

Preso atto che la realizzazione di appostamenti fissi e temporanei di caccia è disciplinata urbanisticamente dall'art. 97 c. 1 lett. b) della L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.P. 15/2015, in particolare l'art. 78 c.2 lett. h) che qualifica come attività libera la realizzazione degli appostamenti di caccia;

Vista la L.P. 24/1991, in particolare l'art. 27, ed esaminati i criteri approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2844/2003;

Vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 25.02.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., è stato acquisito:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria di cui agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i., in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la Riserva Comunale Cacciatori di Borgo Valsugana, per conto dell'associato **Casagrande Mattia** nato a Borgo Valsugana il 22/08/1999 residente a Borgo Valsugana (Tn) in Loc. Prae n. 12 all'allestimento di n. 1 appostamento fisso di caccia sul territorio comunale come indicato nella planimetria allegata alla richiesta e precisamente sulle p.f. 4479/2 in C.C. di Borgo Valsugana in loc. Strobela in Val di Sella di proprietà del Comune di Castelnuovo come evidenziato nella richiesta dd. 09/08/2021, pervenuta in pari data al prot. 3369, alle condizioni di seguito indicate:
 - a) L'appostamento di caccia dovrà essere utilizzato unicamente dal concessionario e non potrà essere dato in uso ad altri cacciatori.
 - b) Il concessionario avrà l'onere di mantenere in efficienza il proprio appostamento di caccia e di mantenere in ordine e pulizia l'area nelle immediate vicinanze dell'appostamento di caccia.
 - c) Su ogni appostamento di caccia dovrà essere apposta una targhetta identificativa del concessionario, come previsto dall'art. 18 c. 13 del regolamento della L.P. 09.12.1991 n. 24 allegato F).
 - d) L'appostamento deve essere ubicato in posizione tale da rispettare le distanze stabilite dalla normativa in materia di caccia;
 - e) L'appostamento non dovrà presentare aperture sul lato a valle in direzione della sottostante strada provinciale;
 - f) Qualora il concessionario non intenda utilizzare più il suo appostamento di caccia, dovrà essere demolito a cura e spese dello stesso e i luoghi dovranno essere riportati allo stato originale.
 - g) Il Custode forestale è incaricato di verificare il rispetto del presente disciplinare; eventuali violazioni saranno punite ai sensi delle disposizioni forestali.
 - h) ogni titolare sarà ritenuto responsabile civilmente per eventuali danni occorsi a terzi in ragione dell'allestimento degli appostamenti sopra autorizzati;
 - i) l'eventuale dismissione dell'appostamento autorizzato dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale;
2. Di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) ha validità di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; per esigenze di interesse pubblico la suddetta autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni;

3. Di inviare la presente deliberazione all'interessato e alla Riserva comunale cacciatori di Borgo Valsugana;
4. Di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..
6. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 17/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana